



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GELA

ORDINANZA NR 05/04

Il Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Gela:

VISTA: la propria Ordinanza nr. 22/85 in data 07/11/1985, relativa alle Norme per la prevenzione degli inquinamenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Gela" e successive modifiche;

VISTA: la propria Ordinanza nr. 15/95 in data 30/10/1995, con la quale è stato approvato il "Regolamento per il Servizio anti/disinquinamento nel porto e nella rada di Gela" e successive modifiche;

VISTA: la propria Ordinanza nr. 21/99 in data 08/11/1999, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'esercizio del Campo Boe nel porto di Gela":

VISTA: la propria Ordinanza nr. 27/89 in data 14/12/1989 con la quale sono state determinate le tariffe relative all'esercizio del servizio pubblico anti/disinquinamento marino da idrocarburi nell'ambito del Circondario Marittimo di Gela;

VISTE: le note nmrr.: 060/LP/LD/2003/03/10 e 100/LP/LD/2003/05/22 avanzate dalla Soc. LOREFICE & PONZIO s.r.l. di Gela rispettivamente in data 10.03.2003(assunta al prot. Nr. 2331 del 10.03.2003) e in data 22.05.2003(assunta al prot. Nr. 5064 del 22.05.2003), inerenti la revisione delle tariffe per il servizio pubblico anti/disinquinamento e posa panne galleggianti nell'ambito del Circondario Marittimo di Gela;

CONSIDERATO: che l'ultimo provvedimento tariffario risalente al 14/12/1989 non ha subito, nel corso degli anni, nessun aggiornamento secondo gli indici ISTAT per compensare l'avvenuta svalutazione monetaria, appare giustificata se non una revisione tariffaria per come richiesto dalla Società istante - atteso che è in corso di ridefinizione l'intera normativa che disciplina il servizio de quo alla luce delle normative intervenute negli ultimi anni, un adeguamento dell'indice ISTAT, in considerazione che giusta telefax nr. 0774 in data 16/03/2004 dell'ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica - Ufficio Regionale per la Sicilia di Palermo - i valori dal mese di dicembre 1989 ad oggi hanno subito un incremento di circa il 50%;

RITENUTO: necessario, alla luce di quanto sopra, garantire un adeguamento economico alla Società istante in relazione soprattutto alla svalutazione ufficiale intervenuta negli anni dal 1989 al 2003 e di quella programmata per l'anno 2004, concedendo un incremento tariffario del 50% dell'attuale tariffa base per il servizio pubblico anti/disinquinamento e posa panne galleggianti nell'ambito del Circondario Marittimo di Gela;

VISTA: la legge n° 979 del 31.12.1982;

VISTI: gli artt. 17 e 81 del vigente Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione(parte marittima);

ORDINA

ARTICOLO 1

Per l'espletamento del servizio pubblico anti/disinquinamento o posa panne galleggianti nell'ambito del Circondario Marittimo di Gela dovranno essere applicate le tariffe base come di seguito specificate:

- **Impiego in giorno feriale dalle ore 08:00 alle ore 16:00:**
 - Battello disinquinante € 92,96 (novantaduevirgolovanlasei) per ora;
 - Motobarca addetta al servizio € 61,97 (sessantunovirgolovanasette) per ora.
- **Impiego in giorno feriale dalle ore 16:01 alle ore 20:00 e dalle ore 06:01 alle ore 07:59:**
 - Battello disinquinante € 116,20 (centosedicivirgolaventi) per ora;
 - Motobarca addetta al servizio € 81,34 (ottantunovirgolatrentaquattro) per ora.
- **Impiego in giorno feriale dalle ore 20:01 alle ore 06:00:**
 - Battello disinquinante € 139,44 (centotrentanovevirgolaquarantaquattro) per ora;
 - Motobarca addetta al servizio: € 92,96 (novantaduevirgolovanasette) per ora.

Per l'impiego delle unità navali, che verranno adibite al servizio in parola e che dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni ordinarie attuative del medesimo servizio, in giornate festive le sopraccitate tariffe base subiranno le maggiorazioni nelle misure rispettivamente del 50%, 75% e 100%:

Le medesime tariffe dovranno intendersi per impiego dei battelli ivi comprese le spese per consumo di carburante e con armamento di almeno tre persone di equipaggio per ciascun natante e per ogni altra operazione necessaria per il corretto espletamento del prefato servizio. In caso d'impiego di solvente o altro materiale disinquinante all'uopo idoneo lo stesso verrà fatturato a parte secondo i costi di mercato.

ARTICOLO 2

Per l'applicazione delle tariffe e relative maggiorazioni previste nel precedente articolo 1) l'orario di inizio di ogni prestazione decorre dal momento in cui ogni battello lascia l'ormeggio o come termine della prestazione quello in cui il battello ritorna all'ormeggio.

ARTICOLO 3

Per ogni eventuale controversia relativa agli erari d'inizio e termine della prestazione ed alla esatta applicazione delle tariffe previste nella presente ordinanza le parti interessate potranno richiedere l'intervento del Comandante del Porto di Gela alle cui decisioni dovranno però successivamente attenersi.

ARTICOLO 4

La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00:01 del 01/04/2004 ed abroga e sostituisce l'ordinanza n° 27/89 del 14.12.1989

ARTICOLO 5

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 1173 del Codice della Navigazione

ARTICOLO 6

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Gela, 26.03.2004

f.to

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Marco IACONO